

CENTURION PAYROLL SERVICE SRL

NEWSLETTER

GIUGNO 2017

N°2

STUDIO DOTT.SSA

MONICA MELANI

INDICE

1. POLIGRAFICI: MODIFICA DI ALCUNI ISTITUTI CONTRATTUALI
2. NOVITA' GIORNALISTI: PENSIONE, CIG, ESODO E PREPENSIONAMENTI
3. COMUNICAZIONI IVA: DECRETO DI PROROGA DELLA TRASMISSIONE IN G.U.
4. FRANCIA: NOVITA' IN MATERIA DI DISTACCO
5. DIS-COLL 2017: ISTRUZIONI INPS PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 5.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
6. ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI
 - 6.1. ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
 - 6.2. AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL TERZIARIO
7. INDICAZIONI INPS PER LA FRUIZIONE DELLA CIG IN DEROGA DOPO I CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

1. POLIGRAFICI: MODIFICA DI ALCUNI ISTITUTI CONTRATTUALI. Il 10 maggio 2017 è stato stipulato il verbale di accordo per la modifica di alcuni istituti, al fine di favorire l'incremento occupazionale nel settore. Tale accordo sarà in vigore dal 11 maggio 2017 al 31 dicembre 2017, prevede una particolare disciplina in tema di nuove assunzioni a tempo determinato, indeterminato e per le trasformazioni di preesistenti rapporti effettuate a partire dal giorno 11 maggio 2017.

1.1. ORARIO DI LAVORO. L'orario è fissato in 40 ore settimanali con 37 ore e 30 minuti di lavoro effettivo, distribuite su 5 o 6 giorni. Ai lavoratori verranno riconosciute 120 ore di ROL, che vanno ad assorbire interamente i 13 giorni di riposo retribuiti previsti dal CCNL. Riguardo ai dipendenti che lavorano interamente nella fascia oraria notturna tra le ore 22.00 e le ore 6.00, viene confermato l'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL.

1.2. GRATIFICA NATALIZIA. È stata stabilita nella misura di 26/26 durante i primi 5 anni di servizio.

1.3. PREVIDENZA COMPLEMENTARE. La percentuale del contributo dovuto al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori, il Fondo Casella, è fissata nella misura del 4,20% dell' imponibile INPS. Il contributo è ripartito come di seguito:

- 1,20% per capitalizzazione e 2,00% per solidarietà, a carico azienda;
- 1,00% per capitalizzazione, a carico lavoratore.

Tale regime trova applicazione per la durata di 10 anni e sarà soggetto a verifiche intermedie per monitorare le condizioni indicate.

1.4. TRATTAMENTI INTEGRATIVI AZIENDALI. Le Parti convengono che, in relazione alle nuove assunzioni, troverà applicazione per un massimo di 3 anni esclusivamente il trattamento economico e normativo stabilito dal verbale di accordo e dal CCNL, con l'esclusione di ogni trattamento economico integrativo aziendale ad eccezione degli emolumenti aziendali legati alla produttività. Per quanto riguarda le trasformazioni di preesistenti rapporti di personale impiegato all'interno della stessa azienda, si procederà all'armonizzazione di eventuali preesistenti trattamenti economici accessori, qualora siano compatibili con il CCNL poligrafici.

2. NOVITA' GIORNALISTI: PENSIONE, CIG, ESODO E PREPENSIONAMENTI. Sono state pubblicate con D.lgs 69/2017 le disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per riconoscere gli stati di crisi delle imprese editrici. Le novità più importanti riguardano la regolamentazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria. La novella è intervenuta anche sulle disposizioni di esodo e prepensionamento, in particolare sui destinatari delle norme, i presupposti e le procedure per le richieste di intervento di integrazione salariale. La norma entrerà in vigore il prossimo 16 giugno.

3. COMUNICAZIONI IVA: DECRETO DI PROROGA DELLA TRASMISSIONE IN G.U. Viste le difficoltà procedurali, è stato pubblicato il decreto contenente la proroga relativa alla trasmissione delle comunicazioni IVA. Il termine è stato prorogato dal 31 maggio al prossimo 12 giugno.

4. FRANCIA: NOVITA' IN MATERIA DI DISTACCO. Il Governo francese ha varato un Decreto che prevede il pagamento di 40,00 euro per ogni lavoratore distaccato da imprese estere, a titolo di contributo per le spese di attuazione e funzionamento del sistema di dematerializzazione, segnalazione, controllo ed elaborazione dati dei lavoratori distaccati. La nuova disposizione dovrebbe applicarsi anche alle imprese di autotrasporto che caricano e scaricano i veicoli in Francia. Questo procedimento entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione di un apposito decreto che stabilisca le condizioni per l'attuazione e il funzionamento del sistema di pagamento elettronico e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2018.

5. DIS-COLL 2017: ISTRUZIONI INPS PER LA RPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Il D.lgs 22/2015 aveva istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori coordinati e continuativi che avessero perduto involontariamente l'occupazione. Successivamente, tale indennità è stata estesa fino al 31 dicembre 2016 e, poi, fino al 30 giugno 2017. Con la circolare n° 89 del 23 maggio 2017 l'Inps fornisce i seguenti chiarimenti:

5.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE. Per beneficiare dell'indennità, la richiesta deve essere presentata all'INPS in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione a pena di decadenza.

La DIS-COLL spetta a partire da:

- L'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'8° giorno;
- Il giorno successivo alla data di presentazione se la domanda è presentata oltre l'8° giorno.

Qualora si verificasse un evento di maternità o degenza ospedaliera indennizzabile:

- Durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, i 68 giorni per presentare la domanda decorrono dalla data in cui cessa l'evento;
- Entro 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione, il termine per la presentazione della domanda si sospende per un periodo pari alla durata dell'evento.

Per quanto riguarda la tutela previdenziale della malattia, l'INPS ha specificato che, affinché l'evento sia indennizzabile, è necessario che la collaborazione sia ancora in essere. Dunque, gli eventi malattia insorti in seguito alla cessazione della collaborazione o durante il rapporto di lavoro e proseguiti oltre la sua cessazione, non determinano lo slittamento del termine di presentazione della domanda.

L'Istituto precisa che per le domande presentate tra il 1° gennaio 2017 e il 23 maggio 2017, il termine dei 68 giorni parte dal 23 maggio 2017. Le domande pervenute entro tale periodo, verranno prese in esame senza bisogno che vengano ripresentate.

6. ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI. Il DPR 361/1957 prevede che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo necessario per lo svolgimento delle relative operazioni. Il datore di lavoro non può **in nessun caso** impedire al dipendente di svolgere tale compito.

Inoltre, i lavoratori che svolgono funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto a quanto segue:

- La retribuzione ordinaria per i giorni lavorativi passati al seggio;
- Un'ulteriore retribuzione o un riposo compensativo per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi. La legge non specifica le modalità di fruizione del riposo compensativo ma, qualora il dipendente opti per quest'ultimo, si ritiene che debba essere fruito immediatamente dopo la fine delle operazioni di seggio;
- Inoltre, se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che deve essere, quindi, retribuito interamente.

6.1 ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE. Prima delle operazioni di seggio, il dipendente nominato presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista è tenuto ad avvisare il datore di lavoro della propria assenza, affinché quest'ultimo si possa organizzare. Tale comunicazione può essere effettuata verbalmente o in forma scritta.

Una volta concluse le operazioni di seggio, il lavoratore dovrà consegnare al proprio datore l'attestato firmato dal Presidente del seggio e con il timbro della sezione elettorale.

6.2 AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL TERZIARIO. In questo caso, sia i dipendenti che lavorano 40 ore su 6 giorni, sia quelli che lavorano 40 ore su 5 giorni, hanno diritto all'indennizzo della sola giornata di domenica (o, in alternativa, al riposo compensativo). Gli eventuali giorni di sabato e lunedì danno diritto alla normale retribuzione, anche nel caso di dipendente che lavora 40 ore su 5 giorni, in quanto il sabato è considerato "giornata lavorativa a zero ore".

7. INDICAZIONI INPS PER LA FRUIZIONE DELLA CIG IN DEROGA DOPO I CONTRATTI DI SOLIDARIETA'. Il Ministero del Lavoro aveva già previsto che Regioni e Provincie a statuto speciale potessero concedere trattamenti di integrazioni salariali in deroga anche successivamente al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzati siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Successivamente, l'Inps ha specificato che possono essere concessi trattamenti di CIG in deroga a patto che:

- Tali trattamenti inizino e terminino nel 2017;
- Siano senza soluzione di continuità ad interventi CIGO e CIGS terminati in seguito al 31 dicembre 2016.

Inoltre, tra i trattamenti di integrazione ordinari, possono essere annoverate anche le prestazioni a sostegno del reddito erogate dai Fondi di solidarietà compreso il FIS, nonché i Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi.

Successivamente, il Ministero ha precisato che i trattamenti in deroga senza soluzione di continuità possono decorrere anche dal 1 o 2 gennaio 2017 ma devono essere decretati entro il 31 dicembre 2016. Con dei messaggi successivi, il Ministero ha stabilito che:

- I contratti di solidarietà possono essere annoverati tra gli ammortizzatori ordinari e, di conseguenza, le Regioni possono decretare trattamenti CIG in deroga in continuità con i CDS;
- Il datore di lavoro dovrà fornire all'INPS un'apposita dichiarazione di responsabilità relativa all'avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai contratti di solidarietà, specificando la data di fine intervento, affinché l'Istituto possa verificare il requisito della continuità.

Una volta acquisita detta certificazione e verificato il rispetto dei requisiti normativi, l'Inps provvederà allo sblocco della domanda.

Cordiali saluti.

MONICA MELANI